



ARCIDIOCESI DI PESARO - UFFICIO SCUOLA

Via Rossini, 62 – Tel: 072130043 – Fax: 072132422

e-mail: scuola@arcidiocesipesarò.it

Prot. n. 122/10-C1

REQUISITI PER INSEGNARE RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE DELLA ARCIDIOCESI DI PESARO

Requisiti generali per chiunque voglia insegnare religione cattolica

(art. 2.1.a Dpr 16-12-1985, n. 751/Dpr 23-6-1990, n. 202 - Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana circa l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche italiane)

L'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d'intesa con l'ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa vigente.

PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ:

Codice di Diritto Canonico

Canone 804:

§ 1. All'autorità della Chiesa è sottoposta l'istruzione e l'educazione religiosa cattolica che viene impartita in qualunque scuola o viene procurata per mezzo dei vari strumenti di comunicazione sociale; spetta alla Conferenza Episcopale emanare norme generali su questo campo d'azione, e spetta al Vescovo diocesano regolarlo e vigilare su di esso.

§ 2. L'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come Insegnanti della Religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica.

Canone 805:

È diritto dell'Ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli Insegnanti di Religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi.

La testimonianza di vita cristiana è certificata dal proprio Parroco; la retta dottrina e l'abilità pedagogica sono provate dal percorso di studi seguito e dalle prove richieste dall'ufficio.

Requisiti per insegnanti titolari di sezione/classe/modulo che vogliono impartire la Religione Cattolica nella propria sezione/classe/modulo:

(art. 2.6 Dpr 16-12-1985, n. 751/Dpr 23-6-1990, n. 202 - Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana)

Nelle scuole materne ed elementari, in conformità a quanto disposto dal n. 5, lettera a) secondo comma, del Protocollo addizionale, l'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito di ogni circolo didattico o istituto comprensivo, può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito l'Ordinario diocesano, **agli insegnanti di classe riconosciuti idonei**, i quali possono revocare la propria disponibilità entro il 15 di giugno.

(art. 4.4 Dpr 16-12-1985, n. 751/Dpr 23-6-1990, n. 202 - Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana)

Nella scuola materna ed elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito, ai sensi del punto 2.6 dagli insegnanti del circolo didattico/istituto comprensivo che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari superiori l'insegnamento della religione cattolica, o comunque siano riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano.

Gli insegnanti dichiarano la propria disponibilità all'I.R.C. alla scuola che lo comunica al Servizio IRC entro i termini stabiliti (15 di giugno).

Il Servizio IRC per riconoscere l'idoneità richiede che:

- venga presentata la lettera del parroco che attesta le condizioni necessarie ad essere insegnanti di religione secondo i canoni 804 e 805 del Codice di Diritto Canonico;
- venga frequentato un corso organizzato dall'ufficio con il superamento del relativo esame conclusivo. Tutte le informazioni saranno comunicate alle scuole. La partecipazione sarà obbligatoria, pena la non conferma o il non rilascio dell'idoneità.

Al termine di ogni anno scolastico anche gli insegnanti titolari dovranno compilare la relazione richiesta dal Servizio IRC, farla firmare dal Parroco e consegnarla Servizio IRC.

Requisiti per insegnanti di religione incaricati o specialisti

(art. 4 Dpr 16-12-1985, n. 751/Dpr 23-6-1990, n. 202 - Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana circa l'insegnamento della religione cattolica)

Profili per la qualificazione professionale degli insegnanti di religione

4.1. Premesso che:

- a) l'insegnamento della religione cattolica, impartito nel quadro delle finalità della scuola, deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline; .
- b) detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da **insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata**;

i profili della qualificazione professionale sono determinati come segue:

4.2. Per l'insegnamento della religione cattolica si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:

4.3. Nelle **scuole secondarie di primo e secondo grado** l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:

- a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;

- b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;
- c) diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;
- d) diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana.

4.4. Nella **scuola materna ed elementare** (...) nel caso in cui l'insegnamento della religione cattolica non venga impartito da un insegnante del circolo didattico o istituto comprensivo, esso può essere affidato:

- a) a sacerdoti e diaconi, oppure a religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana in attuazione del con. 804, par. 1 del Codice di Diritto Canonico e attestato dell'ordinario diocesano;
- b) a chi, fornito di titolo di studio valido per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e primarie, sia in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente punto 4.4., oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana.

PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ:

La procedura per ottenere l'idoneità all'IRC nella arcidiocesi di Pesaro è la seguente:

- a) Invio di una domanda allegando il curriculum.
- b) Prenotare il colloquio con il direttore dell'ufficio scuola.
- c) Colloquio con il direttore dell'ufficio;
- d) Prova scritta;
- e) Prova orale. (si potrà accedere alla prova orale solo dopo il superamento della prova scritta)
- f) Tirocinio.

COLLOQUIO CON IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IRC DELLA ARCIDIOCESI DI PESARO

Il colloquio con il responsabile servirà per una prima conoscenza del/la candidato/a: in modo particolare verranno ascoltate e verificate le motivazioni del voler diventare Insegnante di Religione Cattolica nella arcidiocesi di Pesaro. Se l'esito del colloquio risulterà positivo il candidato potrà iscriversi all'esame.

Al momento del colloquio è necessario portare:

- la lettera di presentazione del proprio Parroco, che attesti la buona fama, l'integrità di vita, la partecipazione del candidato alla vita della Comunità Cristiana (vedi C. J. C. n° 804 e 805). Il Parroco inoltre descriverà anche il grado di appartenenza ecclesiale del candidato. Ad esempio se vive la corresponsabilità nella vita della Parrocchia – come catechista, educatore, responsabile di qualche settore della pastorale, se appartiene ad Associazioni Ecclesiali o a Movimenti Ecclesiali. **Senza la presentazione di questa lettera non avverrà il colloquio.**
- fotocopia dei propri titoli di studio:
 - i laureati dovranno portare il certificato rilasciato dall'Università con l'elenco degli esami sostenuti e la relativa valutazione;
 - certificazione di frequenza all'ora di religione durante le scuole superiori, o copia delle pagelle, se il diploma è stato conseguito dopo il 1985
- una foto-tessera.

- contributo di Euro 50,00 per le spese che l'Ufficio deve sostenere.

ESAME DI AMMISSIONE ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I E II GRADO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA IDONEITA'

L'esame è scritto ed è richiesto a tutti quelli che intendono insegnare nella arcidiocesi di Pesaro, anche a chi fosse già in possesso dei titoli accademici in teologia e di eventuale idoneità conseguita in altre diocesi.

Una commissione provvederà alla correzione degli elaborati ed al colloquio.

A) Prova SCRITTA, per la verifica:

1. della conoscenza *obiettiva e completa* dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa;
2. della conoscenza della storia della Chiesa e della Bibbia, al livello necessario per le esigenze dell'insegnamento.

B) Colloquio ORALE per l'accertamento delle capacità didattiche, delle tecniche di insegnamento, degli stili di apprendimento degli alunni, delle conoscenze delle tecniche relazionali e della comunicazione e la conoscenza della dottrina della Chiesa circa l'IRC.

Gli argomenti di esame sono dettagliatamente riportati sotto.

Per partecipare alla prova **SCRITTA** è necessario aver effettuato un **versamento di € 50,00** (euro cinquanta/00) come contributo spese. Sono ammessi alla prova **ORALE** solo coloro che abbiano superato la prova scritta. Al momento della prova orale (non prima) dovranno essere consegnati anche gli altri documenti richiesti e indicati nell'apposito modulo.

Una commissione provvederà alla correzione degli elaborati ed al colloquio.

Se l'esame avrà un esito negativo è possibile iscriversi alla sessione successiva e rifarlo; se durante l'esame il candidato viene scoperto nell'atto di copiare, l'esame sarà annullato e il candidato non potrà più presentarsi nella arcidiocesi di Pesaro per sostenere l'esame.

ARGOMENTI DELL'ESAME

I. DIO NELLA STORIA DELLA RICERCA UMANA

L'uomo e i suoi interrogativi:

- a) il valore della vita
- b) la tensione verso l'infinito
- c) il dolore, il male, la morte

Dio c'è? Chi è?

- a) il Dio della filosofia e delle altre religioni
- b) il Dio dell'antico Testamento: la rivelazione al popolo ebreo e l'originalità della sua esperienza religiosa. Il rapporto tra la storia religiosa di Israele e quella dei figli di Adamo (cfr. Gen 1-11: regole fondamentali per la lettura di questi capitoli)
- c) il Dio di Gesù Cristo

II. GESU' CRISTO SACRAMENTO DELL'INCONTRO CON DIO

Gesù Cristo, compimento di una rivelazione unitaria e progressiva.

I Vangeli, libri di fede e fonti privilegiate per conoscere Gesù.

Gesù di Nazareth: il Cristo, il Figlio di Dio, il Salvatore.

Gesù, rivelatore di Dio: Padre, Figlio e Spirito Santo.

Gesù, parola efficace: i Sacramenti e la liturgia.

III. GESU' CRISTO CONTINUA A VIVERE NELLA CHIESA

La Chiesa, nuovo popolo di Dio: universalità, missionarietà; carisma, magistero; autorità, obbedienza.

Il mistero pasquale continua in noi:

a) Battesimo, Penitenza, Unzione degli Infermi: esperienza di salvezza;

b) il Mistero Eucaristico e la vita nel Cristo morto e risorto;

c) Confermazione, Matrimonio, Ordine: impegno sociale d'amore.

IV. LA VITA CRISTIANA

- Il vivere cristiano, frutto e prolungamento dell'azione salvifica del Cristo.
- Il Discorso della Montagna: beatitudini e linee maestre della "perfezione" del discepolo di Cristo.
- Cammino e testimonianza di fede, di speranza, di carità.
- L'amore di Dio e l'infedeltà dell'uomo: il vero senso del peccato.
- La preghiera, il lavoro e l'impegno sociale.
- Il popolo di Dio in cammino verso la gloria. Escatologia cristiana.

V. METODOLOGIA E DIDATTICA

a) L'opera educativa autentica esige fedeltà a Dio e fedeltà all'uomo: Rapporti tra le due.

b) La catechesi come cammino educativo della fede e alla fede, rapporto tra catechesi e ora di religione specialmente nelle scuole statali.

c) I nuovi orientamenti ministeriali per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado: finalità specifiche, obiettivi, metodi emersi dalla revisione del Concordato e dalle leggi susseguenti. Somiglianze e differenze con il programma catechistico;

d) programmazione didattica, competenze, conoscenze psicopedagogiche, relazionali, stili di apprendimento;

e) diritti e doveri del docente, stato giuridico, l'evoluzione della scuola dal Concordato del 1929 ad oggi;

TESTI RACCOMANDATI per la preparazione:

1. come sussidio generale:

Catechismo degli Adulti *"La verità vi farà liberi"* (meglio) oppure Catechismo della Chiesa Cattolica

2. obbligatori:

a) Servizio Nazionale IRC, *Insegnamento della Religione Cattolica: il nuovo profilo. Guida alla lettura degli Obiettivi Specifici di Apprendimento*, ed. La Scuola

b) Sergio Ciatelli, *Prontuario Giuridico IRC*, ed. Queriniana

3. Sugeriamo a tutti come utili:

- C.E.I., *Il rinnovamento della catechesi (o Documento base)*
- per l'insegnamento della religione nelle scuole dell'infanzia e primarie la conoscenza dei primi 3 volumi del Catechismo per i ragazzi o del Catechismo dei bambini
- per l'insegnamento della religione nelle scuole secondarie la conoscenza del 4° volume del Catechismo per i ragazzi e del catechismo dei giovani.

TIROCINIO

I candidati individuati per il tirocinio saranno inviati nella scuola indicata e saranno seguiti da un insegnante di religione appositamente formato. Al termine dell'esperienza del tirocinio l'insegnante tutor è tenuto a svolgere una relazione e ad esprimere una valutazione. Le modalità dello svolgimento del tirocinio saranno comunicate in seguito.

SUPPLENZE

Di norma prima di essere designato per un incarico annuale, il candidato sarà mandato nelle scuole come supplente. Avrà l'occasione di gestire da solo un gruppo classe e di mettere a frutto quanto imparato. Il docente di religione titolare sarà tenuto a riferire al Servizio IRC come è stata portata avanti la supplenza.

RICONOSCIMENTO IDONEITA'

Con l'assegnazione del primo incarico annuale il candidato viene riconosciuto idoneo all'insegnamento della Religione Cattolica nella arcidiocesi di Pesaro.

TITOLI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE:

per insegnare nella SCUOLA DELL'INFANZIA:

- a. se si è in possesso del diploma di Scuola Magistrale o Assistente alle Comunità Infantili o Istituto Magistrale o del Quinquennio Socio-Psico-Pedagogico conseguito entro l'anno scolastico 2001/02, secondo la norma vigente, è sufficiente tale diploma, ma la arcidiocesi di Pesaro chiede il conseguimento del "Diploma in Scienze Religiose" (1° grado accademico della durata triennale) o del "Magistero in Scienze Religiose" (2° grado accademico della durata quinquennale), perchè titoli equivalenti al percorso previsto per l'abilitazione all'insegnamento anche dall'ordinamento civile, perché titoli richiesti in tutte le diocesi italiane e perché danno la preparazione più adeguata per l'insegnamento della Religione Cattolica. Questi titoli si ottengono presso un Istituto Superiore di Scienze Religiose.
- b. se si è in possesso di un diploma di scuola superiore diverso è obbligatorio il conseguimento del "Diploma in Scienze Religiose" (1° grado accademico della durata triennale) o, meglio, del "Magistero in Scienze Religiose" (2° grado accademico

della durata quinquennale). Questi titoli si ottengono presso un Istituto Superiore di Scienze Religiose.

per insegnare religione nella SCUOLA PRIMARIA:

a. se si è in possesso del diploma di Istituto Magistrale o del Quinquennio Socio-Psico-Pedagogico conseguito entro l'anno scolastico 2001/02

secondo la norma vigente è sufficiente tale diploma, ma la arcidiocesi di Pesaro chiede il conseguimento del "Diploma in Scienze Religiose" (1° grado accademico della durata triennale) o del "Magistero in Scienze Religiose" (2° grado accademico della durata quinquennale), perchè titoli equivalenti al percorso previsto per l'abilitazione all'insegnamento anche dall'ordinamento civile, perché titoli richiesti in tutte le diocesi italiane e perché danno la preparazione più adeguata per l'Insegnamento della Religione Cattolica. Questi titoli si ottengono presso un Istituto Superiore di Scienze Religiose.

b. se si è in possesso di un diploma di scuola superiore diverso

è obbligatorio il conseguimento del "Diploma in Scienze Religiose" (1° grado accademico della durata triennale) o, meglio, del "Magistero in Scienze Religiose" (2° grado accademico della durata quinquennale). Questi titoli si ottengono presso un Istituto Superiore di Scienze Religiose.

per insegnare religione nella SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO:

a. se si è in possesso di un qualsiasi diploma di Scuola Superiore

si richiede il conseguimento di:

titolo accademico (baccalareato, licenza o dottorato) in teologia o in altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede

oppure

"Magistero in Scienze Religiose" (2° grado accademico della durata quinquennale)

oppure

attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore

b. se si è in possesso di una altra laurea

si richiede il conseguimento

del "Diploma in Scienze Religiose" (1° grado accademico della durata triennale) rilasciato da un Istituto Superiore di Scienze Religiose

oppure

un altro titolo accademico superiore a questo (vedi punto a)

Pesaro 30 dicembre 2010

*IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SCUOLA
Dott. Franco Marini*